

AI SIGG.RI CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare clienti n. 16/2017

1

**OGGETTO: Compensazione crediti in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti**

Con il presente intervento si intende ricordare che l'articolo 31 del DI 78/10 dispone il **divieto di utilizzare in compensazione crediti fiscali e contributivi per il pagamento di tributi e contributi in presenza di debiti iscritti a ruolo (cioè debiti erariali risultanti da cartelle di pagamento notificate dal concessionario alla riscossione) scaduti per oltre 1.500 euro.**

**I DEBITI ERARIALI SONO SOLO QUELLI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI RIGUARDANTI IMPOSTE COME: IRES, IRPEF, IRAP, E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

Il divieto si applica in presenza e fino a concorrenza di debiti tributari di ammontare superiore a 1.500 euro, **risultanti da cartelle di pagamento, per i quali è scaduto il termine di pagamento** e sempre che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione.

Il contribuente che vanta crediti verso l'Erario – al fine di effettuare operazioni di autocompensazione nel mod. F24 - **deve provvedere ad una preliminare verifica per accertare di non essere gravato da ruoli definitivi inerenti debiti per tributi erariali per i quali siano scaduti i termini per il pagamento.**

**ATTENZIONE: il suddetto limite di 1.500 Euro deve ritenersi costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.**

In ogni caso, **in presenza di somme iscritte a ruolo derivanti da debiti avente natura diversa da quella erariale** (es. IMU, contributi previdenziali INPS per dipendenti, artigiani, commercianti o quelli dovuti per la gestione separata ex Legge n. 335/1995, nonché i premi dovuti all'INAIL per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, etc.) **non vi è alcuna preclusione all'autocompensazione in F24 tra credito erariale spettante e i tributi dovuti.**

Va, inoltre, evidenziato che nell'ambito della norma in rassegna **non vi rientrano le compensazioni così dette "verticali"**. Per esempio, nel caso in cui vi sia un debito Iva e contemporaneamente un credito Iva, anche a fronte di un debito iscritto a ruolo a titolo definitivo per imposte sul reddito, la compensazione è possibile in quanto la stessa non è effettuata nell'ambito del decreto legislativo n. 241 del 1997 richiamato dall'articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010.

2

Padova, 19 giugno 2017

**Studio Zanovello & Partners**

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA